

IL DAL MOLIN E LE DUBBIE VERITÀ DI COSTA

In un lontano futuro, quando l'affaire Dal Molin abbandonerà le pagine della cronaca, per divenire argomento di studio, sarà interessante indagare fino in fondo il ruolo svolto dal commissario Costa nella gestione di questa intricata vicenda. Fino ad allora, sarà sufficiente ricordare il tenore della lettera da lui indirizzata al ministro Arturo Parisi, del 17 settembre 2007, con la quale, si evidenziano tutti i rischi derivanti dall'assoggettamento del progetto americano alla procedura di V.I.A.

Secondo il nostro, la Valutazione d'Impatto Ambientale rappresenta "... un'insidia fin troppo evidente alla possibilità di procedere in tempi definiti; ed è capace addirittura di compromettere la decisione finale ..." e suggerisce di "...evitare espressioni di disponibilità verso le posizioni del Ministro dell'Ambiente...".

Il quale, al contrario, in data 26.02.07, aveva affermato la necessità della V.I.A., pena l'inevitabile "...instaurazione di un contenzioso comunitario...".

Questa premessa per dire che, quando il commissario governativo - per aggirare la V.I.A. - certifica che il Dal Molin è un'opera di difesa nazionale (com'è nuovamente accaduto il 18 luglio scorso), agli occhi di moltissimi vicentini e di quanti hanno a cuore lo Stato di Diritto, egli non gode di alcuna autorevolezza e pertanto, non può essere creduto.

Veniamo ora alle questioni di merito:

- 1) Il DPR 170/05, cui fa riferimento Costa, è lo strumento utilizzato per promulgare un Regolamento, ma andrebbe almeno riportato senza omissioni. L'art. 2, comma 10, lettera s) non si applica al caso in esame, in quanto difetta il requisito del cofinanziamento con i fondi comuni della NATO e di utenti alleati.
- 2) A questo si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 01.04.92, nel rilevare come la destinazione militare di un'opera comprima in modo rilevante interessi urbanistici, edilizi e paesaggistici, costituzionalmente protetti, *"impone l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, risultino precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l'opera come "destinata alla difesa militare"*. Un'esigenza avvertita anche dal TAR Abruzzo, con sentenza 192/2005, quando sostiene " che non esiste una definizione in termini normativi e generali delle opere di difesa nazionale".
- 3) Una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 settembre 1999 (procedimento C – 435/97) afferma che "l'opera di difesa nazionale è tale se la finalità principale è la difesa nazionale (punto n. 65).
- 4) L'art. 4 della Direttiva 2003/35/CE, stabilisce puntualmente che "gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi". Lo Stato italiano si è effettivamente conformato a tale Direttiva prevedendo, all'art. 6 del Codice dell'Ambiente, l'obbligo di "valutare caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale" e la necessità che l'eventuale esclusione dalla V.I.A. "...se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, sia determinata con decreto interministeriale dei Ministri della Difesa e della tutela del Territorio e del Mare".

Nessun provvedimento legislativo o amministrativo, nessun dibattito parlamentare, nessun Decreto interministeriale dei Ministri della Difesa e della tutela del Territorio e del Mare, sono mai stati emanati; con l'ovvia conseguenza che il Dal Molin non può essere considerato opera di difesa nazionale, contrariamente a quanto affermato dal Commissario straordinario Costa.

Si consideri inoltre che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del 2004, ha stabilito che la localizzazione di opere destinate alla difesa nazionale può prevedere anche il sacrificio di altri interessi, inclusi quelli ambientali, ma tale sacrificio deve essere effettuato solo in seguito ad un'attenta comparazione tra i valori in gioco.

Valori che solo la V.I.A. avrebbe potuto "pesare e comparare", se non fosse stata boicottata dalla spregevole interferenza svolta da Costa sul Governo Prodi.

A tal proposito, è interessante rileggere la Sentenza n. 3619/08 del TAR Veneto, in ordine alla causa CODACONS, che sollecita espressamente: "...l'intervento del Commissario straordinario, il quale, secondo il dettato del provvedimento presidenziale di nomina, avrà il compito di salvaguardare ogni esigenza di carattere urbanistico ed ambientale, nel rispetto delle procedure del caso".

Peraltro, l'arroganza del Commissario Costa, si riscontra molto chiaramente anche quando dichiara di voler subordinare, il sacrosanto diritto di accesso alle informazioni di natura ambientale e di partecipazione (sanciti dalla Convenzione di Aarhus e dalla Direttiva comunitaria 2003/4/CE), a quando si sarà ristabilito un "*clima di leale collaborazione tra tutti i livelli di governo coinvolti*". Come se il rispetto dell'ordinamento legislativo, italiano ed europeo, fosse materia discrezionale e non un obbligo a cui sottostare.

Una cosa è certa, uno Stato che sin dall'inizio di questa vicenda si è sempre rifiutato di dare informazioni puntuali, su atti e provvedimenti di pubblico interesse e che ancora oggi, insiste con tale condotta (tanto che da più di due mesi la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo è in attesa di documentazione da parte del Governo italiano) non può essere d'esempio per i suoi cittadini.

Ciro Asproso
Luca Fantò
Tomaso Rebesani

Vicenza, lì 21 luglio 2009